

| | |
|---|--|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA e POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE | |
| Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali | elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

Circolare n. 3/EL

Udine, data del protocollo

A lista d'inoltrato

TRASMESSA VIA PEC e PEO

oggetto: elezioni comunali 2022. Attività dei Consigli comunali dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Divieto di comunicazione istituzionale.

In vista dello svolgimento delle prossime elezioni comunali **domenica 12 giugno 2022**, con eventuale turno di ballottaggio nei Comuni di Azzano Decimo, Codroipo, Gorizia e Monfalcone domenica 26 giugno p.v., si forniscono indicazioni in ordine all'attività dei consigli comunali dopo la convocazione dei comizi elettorali e maggiori dettagli in ordine al divieto di comunicazione istituzionale.

ATTIVITÀ DEI CONSIGLI DOPO LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili"*.

Il dettato normativo chiarisce inequivocabilmente che il rinnovo degli organi elettivi non determina alcuna interruzione nell'attività consiliare dell'Ente interessato, in quanto la *ratio* della norma consiste proprio nel garantire la continuità dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Tale continuità, tuttavia, va circoscritta e **limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti i nuovi consigli.**

Si precisa che il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali - coincidente con la pubblicazione del relativo manifesto da parte del Sindaco - è fissato il 45° giorno antecedente la data delle elezioni; pertanto il termine in questione cade **giovedì 28 aprile 2022.**

A decorrere da tale data i Consigli comunali, nell'esercizio della loro discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità richiesti dalla normativa attualmente vigente per giustificare l'esercizio delle funzioni loro proprie; infatti, **non sussiste una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti ed improrogabili.**

Tali evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia, inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine.

Considerati tali elementi, si precisa che in relazione alla **deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione, esse rientrano tra gli atti urgenti ed improrogabili**, trattandosi di atti per la cui approvazione la legge prescrive dei termini precisi (si veda da ultimo la nota del Servizio finanza locale di questa Direzione centrale del 7 marzo 2022, prot. n. 10768/P).

Si fa presente infine che, come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 opera esclusivamente per l'attività del Consiglio, non intaccando **le attribuzioni della Giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo**.

DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Si richiama anzitutto la nota prot. n. 16631/P dd. 8 aprile scorso con la quale veniva ricordato a tutti i Comuni della Regione che sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 82 del 7 aprile 2022, sono stati pubblicati i cinque decreti del Presidente della Repubblica 6 aprile 2022 di indizione, per domenica 12 giugno 2022, di cinque referendum popolari per l'abrogazione di svariate norme.

Pertanto, si ricorda con la presente che **il divieto di comunicazione istituzionale** per tutte le pubbliche amministrazioni **è già vigente dal 7 aprile 2022**, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, avente ad oggetto *"Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione"*.

Stanti le maggiori problematiche che la tematica può sollevare nei Comuni ove si terrà, oltre alla campagna referendaria, anche la campagna elettorale per le elezioni amministrative, si richiama nuovamente l'attenzione sui contenuti dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/2000, il quale recita:

"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Tale disposizione è diretta ad evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle Amministrazioni in periodo pre-elettorale possa sovrapporsi ed interagire con l'attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati.

Per quanto riguarda i soggetti destinatari, il dato testuale "tutte le amministrazioni" va riferito essenzialmente agli organi che rappresentano le singole amministrazioni.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 20/2005, aveva precisato che *"l'espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale"* e non pertanto con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni, potranno svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal fine non debbono comunque essere utilizzati mezzi, risorse,

personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 28/2000, in caso di accertata violazione l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa. La mancata ottemperanza all'ordine dell'Autorità comporta, a sua volta, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al Corecom FVG all'indirizzo: corecom@regione.fvg.it.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni al voto
Segretari comunali dei Comuni al voto
Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto e A.R.C.
Presidenza e Segreteria generale del Consiglio regionale

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

Servizio finanza locale

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)
Corecom FVG